

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 ottobre 2019, n. 238

Annullamento parziale in autotutela della determinazione dirigenziale n. 212 del 02.09.2019 della Regione Puglia - Revoca riconoscimento della qualifica professionale di "Tecnico Competente in Acustica" dei tecnici Dott. Marco Serra e Ing. Salvo Daniele Valente residenti nella Regione Basilicata che hanno sostenuto l'esame finale del corso abilitante erogato dal Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (ICAR) del Politecnico di BARI (autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *"Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA"*;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *"MAIA"* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *"Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161"*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”* e in particolare l’articolo 2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica;

VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima (di seguito *“TAR Lecce”*) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017;

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 212 del 02.09.2019 la struttura regionale competente ha riconosciuto la qualifica professionale di *“Tecnico Competente in Acustica”* ai tecnici in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico di cui all’elenco dell’Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017, che hanno sostenuto l’esame finale del corso abilitante erogato dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) del Politecnico di BARI (autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018).

A seguito dell’inserimento dei rispettivi nominativi all’interno del database ENTECA è emerso che il Dott. Marco Serra e l’Ing. Salvo Daniele Valente, contrariamente a quanto previsto dall’Allegato 1 punto 1 del D.Lgs. 42/2017, ad onta della dichiarazione di possesso della residenza nella Regione Basilicata, hanno trasmesso le rispettive istanze di riconoscimento alla Regione Puglia, disattendendo il disposto della norma di riferimento ed inducendo in errore la struttura regionale competente.

Alla luce di quanto sopra, con successiva nota prot. 10859 del 12.09.2019 la Sezione competente, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 21 nonies della L. 241/90 e smi., ha avviato il procedimento di secondo grado finalizzato ad annullare parzialmente in autotutela il citato provvedimento n. 212/2019 nella parte in cui ha conferito ai dott.ri Serra e Valente la qualifica professionale di Tecnico competente in Acustica e altresì indicato alla Regione Basilicata la possibilità di convalidare il provvedimento annullabile ai sensi del c.2 del richiamato art. 21 nonies della L.241/90 e smi..

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del p.to 1 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017, l’Autorità competente al riconoscimento della qualifica professionale è la Regione di residenza degli aspiranti tecnici che, nel caso in questione è la Regione Basilicata;
- ad onta della predetta circostanza, la struttura regionale competente ha proceduto ad adottare il provvedimento amministrativo di riconoscimento, pur non essendo l’Autorità competente e, dunque, viziando di incompetenza il relativo atto.

RILEVATO CHE la Sezione competente con DD. n.212/2019 ha riconosciuto erroneamente ai tecnici Dott. Marco Serra e Ing. Salvo Daniele Valente la qualifica professionale di *“Tecnico competente in Acustica”* violando il disposto di cui al p.to 1 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017, essendo stata indotta in errore dalla documentazione trasmessa dai richiamati tecnici unitamente alla relativa istanza.

RITENUTO NECESSARIO rimuovere detto vizio di incompetenza annullando parzialmente in autotutela il citato provvedimento n. 212/2019 nella parte in cui ha conferito ai dott.ri Serra e Valente la qualifica di Tecnico competente in Acustica, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 21 nonies della L. 241/90 e smi. in aderenza e conformità al principio di conservazione degli atti amministrativi.

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di annullare parzialmente in autotutela il provvedimento n. 212 del 02.09.2019 (allegato al presente atto) nella parte in cui ha conferito ai dott.ri Serra e Valente la qualifica di Tecnico competente in Acustica, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 21 nonies della L. 241/90 e smi. in aderenza e conformità al principio di conservazione degli atti amministrativi;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec dei suddetti tecnici;
3. di dare evidenza del presente provvedimento alla Regione Basilicata, al Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura - (ICAR) e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 7 facciate, per un totale di n° 13 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Bari, li 02/09/2019

Il Responsabile della pubblicazione
Sig. Carlo Tedesco

N. 212 del 02/09/2019
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio AIA-RIR
Tipo materia	<input type="checkbox"/> P.O. F.E.S.R. <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 089/DIR/2019/00 212

OGGETTO: Art. 22 c.3 del D.Lgs. 42/2017 - Riconoscimento della professione di "Tecnico Competente in Acustica" dei tecnici residenti nel territorio pugliese che hanno sostenuto l'esame finale del corso abilitante erogato dal Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (ICAR) del Politecnico di BARI (autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018) e conseguente iscrizione nell'elenco nominativo di cui all'art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs 42/2017 e smi..

L'anno 2019, addì 02 del mese di Settembre, in Bari, presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *"Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA"*;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *"MAIA"* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *"Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161"*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima (di seguito *"TAR Lecce"*) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al D.Lgs 42/2017 e smi., gli aspiranti *"Tecnici Competenti in Acustica"* residenti nel territorio pugliese, che hanno sostenuto l'esame finale del corso abilitante promosso dal Dipartimento di Scienze

:

dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (ICAR) del Politecnico di BARI (autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018), hanno trasmesso (via PEC/mail/racc. A/r) al Servizio regionale competente l'istanza finalizzata all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs., dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all'art.22, c.1, lett. b) e in particolare di:

- essere in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nell'Allegato 2 al D.Lgs 42/2017. A riguardo i titoli di studio asseriti dagli istanti risultano i seguenti:

N	COGNOME	NOME	TITOLO DI STUDIO
1	ACHILLE	VINCENZO	LAUREA IN ARCHITETTURA
2	CALDAROLA	FRANCESCA	LAUREA IN INGEGNERIA EDILE
3	CERVELLATI	MASSIMO	LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA
4	CUCCO	MARIAGRAZIA	LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUGHI DI LAVORO
5	D'AMBROSIO	ERSILIA	LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
6	GIGANTE	GIUSEPPE	LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
7	GIORDANO	DANIELE	LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
8	GIOVE	DAVIDE	LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE ED ARCHITETTURA
9	LEONE	MICHELE LEONARDO	LAUREA IN INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA
10	LOSITO	MARIO	LAUREA IN INGEGNERIA EDILE
11	MARTI	FILIPPO	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA CIVILE
12	MASCOLO	FRANCESCA	LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
13	MAZZOTTA	GIULIA	LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUGHI DI LAVORO
14	PANTZARTZIS	FRANCESCO	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA MECCANICA
15	PANTZARTZIS	GIORGIO	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA MECCANICA
16	POMPILIO	EMILIO	LAUREA IN FISICA
17	PULIMENO	GIULIA	LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA
18	RIEFOLO	ORONZO	LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA
19	RUBINO	CHIARA	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE ED ARCHITETTURA
20	RUSSO	MICHELE	LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
21	SAMARELLI	ALESSIA	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE ED ARCHITETTURA
22	SCORZA	GIULIANA	LAUREA IN INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA
23	SERRA	MARCO	DIPLOMA DI LAUREA IN FISICA
24	VALENTE	SALVO DANIELE	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA INFORMATICA
25	ZANNA	GRAZIA	LAUREA IN INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all'istanza AUTOCERTIFICAZIONI e/o copie dei titoli di studio dichiarati.

- aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 al D.Lgs 42/2017;

Nel merito del percorso formativo dichiarato dagli istanti, si rileva che il corso abilitante frequentato dagli aspiranti tecnici è stato autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018 e si è concluso con l'esame finale tenutosi presso l'aula I1 del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (ICAR) del Politecnico di BARI nelle date 25 e 27 giugno 2019. In particolare:

- ✓ in data 05.06.2019 si è costituita la Commissione esaminatrice e sono state calendarizzate le n°3 prove previste dalle linee Guida del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, nonché definite le modalità di svolgimento delle stesse (rif. verbale n.1 del 05.06.2019);
- ✓ in data 13.06.2019 è stato predisposto il test a risposta multipla da n. 25 quesiti attinenti i vari moduli del corso e definito lo scenario acustico, nonché i punteggi e le regole da seguire durante lo svolgimento di ogni singola prova (rif. verbale n.2 del 13.06.2019);
- ✓ in data 25 giugno 2019 si è svolta la prova scritta consistente in un test a risposta multipla e nella risoluzione di uno "scenario acustico". A riguardo la Commissione ha constatato l'assenza giustificata del corsista Sig. Scarano Giovanni e valutate le motivazioni addotte dal richiamato corsista stabilisce che lo stesso dovrà effettuare la prova scritta in data 27.06.2019 alle ore 9:00 con le modalità prestabilite (rif. verbale n.3 del 25.06.2019);
- ✓ in data 27 giugno 2019 si sono svolte le prove pratica e orale (rif. verbale n.4 del 27.06.2019).

Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all'istanza, i rispettivi "attestati di frequenza e di superamento dell'esame finale" rilasciati e sottoscritti dal Rettore, dal Direttore del corso e dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

TENUTO CONTO CHE:

- i titoli di studio dichiarati dagli istanti rientrano tra quelli elencati nella parte A dell'allegato 2 del D.Lgs 42/2017;
- i n.25 aspiranti "Tecnici Competenti in Acustica" sopra elencati, risultano aver superato con profitto l'esame finale del corso abilitante erogato dal Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (ICAR) del Politecnico di BARI e autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018;

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Z#

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere ai tecnici sotto elencati, il possesso del requisito di cui all'art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 ai fini dell'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017:

N	COGNOME	NOME	ISTANZA TRASMESSA IN DATA	ID. ISTANZA
1	ACHILLE	VINCENZO	30.07.2019	21772
2	CALDAROLA	FRANCESCA	07.08.2019	22423
3	CERVELLATI	MASSIMO	26.07.2019	21639
4	CUCCO	MARIAGRAZIA	26.08.2019	22925
5	D'AMBROSIO	ERSILIA	29.07.2019	21706
6	GIGANTE	GIUSEPPE	06.08.2019	22326
7	GIORDANO	DANIELE	26.08.2019	22934
8	GIOVE	DAVIDE	26.08.2019	22930/22931
9	LEONE	MICHELE LEONARDO	25.07.2019	21581
10	LOSITO	MARIO	25.07.2019	21526
11	MARTI	FILIPPO	23.07.2019	21413
12	MASCOLO	FRANCESCA	05.08.2019	22297
13	MAZZOTTA	GIULIA	28.08.2019	23022
14	PANTZARTZIS	FRANCESCO	26.07.2019	21672
15	PANTZARTZIS	GIORGIO	26.07.2019	21665
16	POMPILIO	EMILIO	31.07.2019	Raccomandata A/r
17	PULIMENO	GIULIA	30.07.2019	21826
18	RIEFOLO	ORONZO	03.08.2019	22218
19	RUBINO	CHIARA	04.08.2019	22223
20	RUSSO	MICHELE	30.07.2019	21869
21	SAMARELLI	ALESSIA	25.07.2019	21539
22	SCORZA	GIULIANA	27.07.2019	21678
23	SERRA	MARCO	25.07.2019	21594
24	VALENTE	SALVO DANIELE	30.07.2019	21784
25	ZANNA	GRAZIA	29.07.2019	21702

2. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, agli indirizzi pec personali riportati dai suddetti tecnici nella relativa istanza;
3. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni fornite dal MATTM, all'inserimento dei suddetti nominativi all'interno dell'elenco nazionale (ENTECA) pubblicato sul sito web di ISPRA;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.
Ing. Mauro Perrone

Il Dirigente della Sezione/ a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio

<p>Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Il presente atto originale, composto da complessive n. 7 (sette) fasciate, è depositato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Via Gentile n.52 -70126 Bari. Bari <u>02/02/2019</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile </p>
--

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via Gentile n.52 -70126 Bari, per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi, a partire dal 02/09/2019 fino al _____.

**Il Funzionario addetto
alla pubblicazione**
Sig. Carlo Tedesco

La P.O. AA.GG.
Sig. Mario Mastrangelo